

Autogestione
Giuseppe
Giuseppe
Giuseppe
Giuseppe

..... STATUTO

..... DELLA

..... SOCIETA' CONSORTILE S.r.l.

"Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti A.T.O. N.4 Agrigento Provincia EST" in sigla "S.R.R. A.T.O. N.4 Agrigento Provincia EST"

..... ART.1 - DENOMINAZIONE

E' costituita a norma dell'art 2615-ter del codice civile e in ossequio all'art.6 comma 1 della l.r.8 aprile 2010, n.9., tra i seguenti Enti "COMUNI di Agrigento, Aragona, Camastra, Cammarata, Campobello di Licata, Canicatti, Casteltermini, Castrofilippo, Comitini, Favara, Grotte, Joppolo Giancaxio, Lampedusa e Linosa, Licata, Montallegro, Naro, Palma di Montechiaro, Porto Empedocle, Racalmuto, Raffadali, Ravanusa, Realmonte, San Giovanni Gemini, Santa Elisabetta, Sant'Angelo Muxaro, Siculiana e Provincia Regionale", una società consortile a responsabilità limitata con la denominazione: "Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti A.T.O. N.4 Agrigento Provincia EST" in sigla "S.R.R. A.T.O. N.4 Agrigento Provincia EST" per l'esercizio delle funzioni di gestione integrata dei rifiuti.

Autogestione
Giuseppe
Giuseppe
Giuseppe
Giuseppe

Alla società consortile S.R.R. A.T.O. N.4 Agrigento Provincia EST non possono partecipare altri soggetti pubblici e privati. E' vietato il trasferimento delle quote di partecipazione anche tra i soci, allorché essa dia luogo ad alterazione delle quote di partecipazione al capitale sociale stabilite dall'art.6, comma 3, della l.r. n.9/2010.

Autogestione
Giuseppe
Giuseppe
Giuseppe
Giuseppe

..... ART.2 - SEDE

La Società ha sede legale nel Comune di Agrigento, all'indirizzo risultante dalla iscrizione eseguita nel registro delle imprese ai sensi dell'art. 111-ter disposizioni di attuazione del codice civile. Con delibera del Consiglio di Amministrazione potranno essere istituiti e soppressi, a norma di legge, nel territorio della Repubblica Italiana, sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, uffici, depositi e rappresentanze.

Autogestione
Giuseppe
Giuseppe
Giuseppe
Giuseppe


..... ART.3 - DOMICILIO E COMUNICAZIONI

I soci, gli amministratori, i sindaci, il revisore, hanno l'obbligo di comunicare alla Società, unitamente all'indirizzo di posta elettronica e/o al numero di telefax, il domicilio rilevante per i rapporti sociali che deve essere acquisito agli atti sociali.

In mancanza dell'indicazione del domicilio, si fa riferimento alla residenza anagrafica e per i soci consorziati alla sede legale degli Enti di appartenenza.

Le comunicazioni rilevanti per i rapporti sociali possono essere effettuate con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, con telefax, con messaggio di posta elettronica certificata, ove esistente, o con altro mezzo idoneo a fornire prova del ricevimento.

Autogestione
Giuseppe
Giuseppe
Giuseppe
Giuseppe



Le comunicazioni, per le quali non vi sia prova dell'avvenuta ricezione da parte del destinatario, si considerano validamente effettuate qualora il destinatario dia atto di averle effettivamente ricevute in termini utili.

..... **ART.4 - OGGETTO SOCIALE**

La Società, così come previsto dall'art.8 della l.r.n.9/2010 ha quale oggetto sociale l'esercizio delle funzioni previste dagli articoli 200, 202, 203 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, in tema di organizzazione territoriale, affidamento e disciplina del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, e provvede all'espletamento delle procedure per l'individuazione del gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti, con le modalità di cui all'articolo 15 della l.r. 08/04/10 n.9.

Esercita l'attività di controllo di cui all'art.8, c.2, della l.r. n.9/2010, finalizzata alla verifica del raggiungimento degli obiettivi qualitativi e quantitativi determinati nei contratti a risultato di affidamento del servizio con i gestori. La verifica comprende l'accertamento della realizzazione degli investimenti e dell'utilizzo dell'impiantistica indicata nel contratto e nel piano d'ambito, eventualmente intervenendo in caso di qualsiasi evento che ne impedisca l'utilizzo, e del rispetto dei diritti degli utenti, per i quali deve comunque essere istituito un apposito call-center con oneri a carico dei gestori.

La S.R.R., ai sensi dell'art.8, comma 3 e ss., della l.r. n. 9/2010 è tenuta, con cadenza trimestrale, alla trasmissione dei dati relativi alla gestione dei rifiuti con le modalità indicate dalla Regione nonché a fornire alla Regione ed alla provincia tutte le informazioni da esse richieste ed attuare, altresì, attività di informazione e sensibilizzazione degli utenti funzionali ai tipi di raccolta attivati, in relazione alle modalità di gestione dei rifiuti ed agli impianti di recupero e smaltimento in esercizio nel proprio territorio. Qualora nel piano regionale di gestione dei rifiuti siano previsti attività ed impianti commisurati a bacini di utenza che coinvolgano più ATO, le relative S.R.R. possono concludere accordi per la programmazione, l'organizzazione, la realizzazione e gestione degli stessi.

..... **ART.5 - FUNZIONI**

La S.R.R. inoltre:

- a) è sentita, ai sensi dell'art.9 comma 1 della l.r. n.9 dell'8 aprile 2010, nei procedimenti di approvazione, modifica ed aggiornamento del piano regionale dei rifiuti ed ai sensi dell'art.3 comma 1 lett. d nell'individuazione delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti nonché non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e di smaltimento di rifiuti;
- b) Sulla base di un'organica pianificazione funzionale ed economico-finanziaria, definisce, all'interno del piano d'am-

bito, le infrastrutture e la logistica necessaria per la raccolta differenziata, anche per la separazione della frazione secca e umida, e per lo smaltimento, riciclo e riuso dei rifiuti, e svolge le funzioni di concertazione di cui alla lett. l, comma 2°, art.4 della l.r. n°9/2010

c) La S.R.R. esercita attività di controllo finalizzata alla verifica del raggiungimento degli obiettivi qualitativi e quantitativi determinati nei contratti a risultato di affidamento del servizio con i gestori. La verifica comprende l'accertamento della realizzazione degli investimenti e dell'utilizzo dell'impiantistica indicata nel contratto, del rispetto del diritto degli utenti e della istituzione e corretto funzionamento del call-center, come previsto dall'art.8, comma 2, l.r. n° 9/2010.

d) Attiva, di concerto con i comuni consorziati e con il gestore del servizio per la gestione integrata dei rifiuti, tutte le misure necessarie ad assicurare l'efficienza, l'efficacia del servizio e l'equilibrio economico e finanziario della gestione ai sensi dell'art. 4, comma 5, della l.r. n.9/2010;

e) Adotta il piano d'ambito ed il relativo piano economico e finanziario, le cui previsioni sono vincolanti per gli enti soci e per i soggetti che ottengano l'affidamento dei servizi di gestione integrata dei rifiuti, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del piano regionale di gestione rifiuti. L'eventuale riesame dei costi stimati nel piano d'ambito per l'espletamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti si svolge secondo le modalità di cui all'art. 4, comma 3, della l.r. 9/2010.

f) favorisce e sostiene, per prevenire la riduzione dei rifiuti e ridurre la pericolosità, ai sensi dell'art. 11, comma 1, della l.r.n.9/2010:


1. azioni e strumenti incentivanti o penalizzanti finalizzati a contenere e ridurre la quantità di rifiuti prodotti o la loro pericolosità da parte di soggetti pubblici o privati . . .

2. iniziative per la diffusione degli acquisti verdi;

3. campagne informative e di sensibilizzazione rivolte a soggetti pubblici e privati per l'adozione di comportamenti tali da favorire la prevenzione e la riduzione dei rifiuti.

g) procede, al completamento del primo triennio di affidamento e successivamente con cadenza triennale, anche su segnalazione dei singoli comuni, alla verifica della congruità dei prezzi rispetto alle condizioni di mercato applicate a parità di prestazioni, ai sensi dell'art. 15, comma 2, della l.r. n. 9/2010;

h) indica uno standard medio di riferimento per la tariffa di igiene ambientale o per la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani per i comuni, compreso nell'Ambito Territoriale Ottimale, fino all'approvazione della tariffa integrata ambientale, di cui all'articolo 238 del Decreto Legi-



slativo n. 152/2006, al fine di assicurare l'appropriata copertura dei costi del servizio di gestione integrata dei rifiuti, ai sensi dell'art. 15, comma 4, della l.r. n. 9/2010; i) definisce, ai fini dell'affidamento della gestione di cui all'articolo 15, della l.r. n.9 dell'8 aprile 2010, un capitolato speciale d'appalto in ragione delle specificità del territorio interessato e delle caratteristiche previste per la gestione stessa.

ART.6 - DURATA

La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2030 (duemilatrenta) e potrà essere prorogata con apposita delibera assembleare.

ART.7 - CAPITALE SOCIALE

Il capitale iniziale della Società è di € 10.000,00 (diecimila) ed è ripartito in quote ai sensi dell'art. 2468 del Codice Civile.


I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

Le quote di partecipazione degli enti locali sono determinate, ai sensi dall'art.6 comma 3 della l.r. n.9 dell'8 aprile 2010, nel seguente modo:

- a) 95 per cento ai comuni sulla base della popolazione residente in ciascun comune, quale risulta dai dati dell'ultimo censimento generale della popolazione;
- b) 5 per cento alla Provincia appartenente all'ATO.

Il capitale viene sottoscritto nelle seguenti misure:

- COMUNE DI AGRIGENTO, Abitanti 59.175, Euro 1.703,35 (millesettecentotré virgola trentacinque);
- COMUNE DI ARAGONA, Abitanti 9.626, Euro 277,08 (duecentosettantasette virgola zero otto);
- COMUNE DI CAMASTRA, Abitanti 2.076, Euro 59,76 (cinquantanove virgola settantasei);
- COMUNE DI CAMMARATA, Abitanti 6.453, Euro 185,75 (centotantacinque virgola settantacinque);
- COMUNE DI CAMPOBELLO DI LICATA, Abitanti 10.328, Euro 297,29 (duecentonovantasette virgola ventinove);
- COMUNE DI CANICATTI, Abitanti 35.097, Euro 1.010,27 (milledieci virgola ventisette);
- COMUNE DI CASTELTERMINI, Abitanti 8.487, Euro 244,30 (duecentoquarantaquattro virgola trenta);
- COMUNE DI CASTROFILIPPO, Abitanti 3.034, Euro 87,33 (ottantasette virgola trentatré);
- COMUNE DI COMMITINI, Abitanti 946, Euro 27,23 (ventisette virgola ventitré);
- COMUNE DI FAVARA, Abitanti 33.857, Euro 974,57 (novecentosettantaquattro virgola cinquantasette);
- COMUNE DI GROTTI, Abitanti 5.911, Euro 170,15 (centosettanta virgola quindici);
- COMUNE DI JOPOLO GIANCAIXIO, Abitanti 1.243, Euro 35,78 (trentacinque virgola settantotto);



AIO
T
Z
T
T
I
de
Sc
..
Il
se
ch
zi
da
te
li,
int
ber
sis
che
19,
bil
con

dei rifiuti secondo le modalità di cui all'articolo 202 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152. Nei trasferimenti di beni ed impianti di cui al comma 4 dell'articolo 204 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152, si tiene in considerazione anche il valore di eventuali contributi pubblici erogati a favore degli stessi. La S.R.R. conferisce in comodato eventuali beni propri o dei propri soci ai soggetti affidatari del servizio integrato di gestione dei rifiuti, che ne assumono i relativi oneri nei termini e per la durata prevista dal contratto di servizio.

La società potrà acquisire dai soci finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso nel rispetto delle normative vigenti.

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 21, comma 17, l.r. n°19/2005, dall'articolo 4, comma 2°, lett.c, d, ed e della l.r. n° 9/2010, e dalla normativa vigente per la copertura integrale del costo del servizio di gestione integrata dei rifiuti, ogni Ente consorziato è, comunque, tenuto ad appostare nel proprio bilancio di previsione relativo all'anno successivo la quota di finanziamento fissata nel piano economico e finanziario, e nelle sue revisioni, o deliberata dall'Assemblea dei soci in proporzione alla popolazione servita, entro trenta giorni dalla ricezione della relativa richiesta da parte della S.R.R..

Tale versamento non potrà essere sospeso e ritardato per alcuna ragione.

A titolo di penale per il ritardato pagamento il consorziato sarà tenuto a corrispondere sulle somme dovute interessi al saggio legale, scaduto il termine suddetto di trenta giorni, saranno dovuti gli interessi moratori, nella misura pari al tasso di riferimento, dalla data di costituzione in mora.


Gli oneri per la costituzione ed il funzionamento delle S.R.R. sono posti a carico dei comuni consorziati, ai sensi dell'art. 6, comma 2, della l.r. n.9/2010.

ART.9 - DOTAZIONE ORGANICA

La S.R.R. assume nuovo personale solo attraverso procedure ad evidenza pubblica, ai sensi del combinato disposto degli artt.19, comma 9, della l.r. n.9/2010, e 45, comma 2, della l.r. n.2/2007. Nondimeno, ai sensi dello stesso art.19, comma 9, la S.R.R. non può procedere ad alcuna assunzione di personale fino al 27 aprile 2013.

Nella fase di avvio della S.R.R., in materia di personale si osservano le disposizioni finali e transitorie previste nell'art.19 della l.r. n. 9/2010.

La dotazione organica della S.R.R. è adottata dal Consiglio di Amministrazione della stessa società ed approvata con decreto dell'Assessore regionale per l'energia ed i servizi di pubblica utilità, con le modalità di cui all'articolo 4, quarto comma, della l.r. 29 dicembre 1962, n.28, e successive modifiche ed integrazioni.



The image shows a large, stylized handwritten signature in black ink on the left side of the page. Below the signature is a circular official stamp. The stamp contains the text 'REGIONE CALABRIA' at the top and 'CONSIGLIO REGIONALE' at the bottom. In the center of the stamp, there is a signature that appears to be 'G. G. G. G.'.

La mancata definizione del procedimento di approvazione impedisce il ricorso, da parte della S.R.R., a qualsiasi assunzione ed, altresì, all'instaurazione di qualsiasi rapporto di consulenza, collaborazione o incarico esterni, nonché all'instaurazione di rapporti di lavoro disciplinati dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n°276. Con il richiamato decreto Assessoriale sono altresì disciplinate le modalità attraverso cui le S.R.R. provvedono al fabbisogno del personale occorrente alle loro funzioni, ricorrendo in via prioritaria alle procedure di mobilità interna e successivamente alle procedure di mobilità esterna. Nel caso in cui l'attivazione delle predette procedure non sia sufficiente a coprire il fabbisogno necessario, è consentito il ricorso all'assunzione mediante pubblico concorso ai sensi dell'articolo 49 della l.r. 5 novembre 2004, n.15, nonché dell'articolo 45 della l.r. 8 febbraio 2007, n.2, e dell'articolo 61 della l.r. 14 maggio 2009, n.6.

Antonio Calafato
Gianni Lofaro
Stefano...
Giuseppe...
Giuseppe...

ART.10 - SOCI

Assumono la qualità di socio della S.R.R., tramite sottoscrizione di quote di capitale sociale, i Comuni ricompresi nel territorio dell'A.T.O. N.4 Agrigento Provincia EST, così come individuato ai sensi dell'art.5 della legge regionale 8 aprile 2010 n.9, e la Provincia Regionale di Agrigento. Le quote di partecipazione e le modalità sono previste all'art.6 della l.r. n.9/2010 nonché all'art.7 del presente statuto.

Angelo...
...
...
...
...

ART.11 - ORGANI SOCIALI

Gli Organi della società sono:

- a) l'Assemblea dei Soci (art. 2479 bis c.c.);
- b) il Presidente;
- c) il Consiglio di Amministrazione (art.2475 c.c.);
- d) Organo monocratico di controllo (art. 2477 c.c.).

ART.12 - L'ASSEMBLEA DEI SOCI.

Le decisioni dei Soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare ai sensi dell'art.2479 bis.

L'Assemblea dei soci è tenuta presso la sede Sociale, è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale, delibera a maggioranza assoluta e, nei casi previsti dai numeri 4) e 5) del secondo comma dell'art. 2479 del c.c., con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale.

...
...
...
...
...

All'assemblea dei soci, ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 2479 e 2479 bis c.c., è riservata la competenza relativa all'approvazione del bilancio e distribuzione di utili, alla nomina degli amministratori, alla nomina dell'organo monocratico di controllo di cui all'art.2477 c.c., alle modificazioni dell'atto costitutivo, ad assumere decisioni di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione del capitale...

...
...
...
...

soci.
L'assemblea dei soci decide, altresì, sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

ART.13 - VINCOLI

L'Assemblea, regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità delle leggi e dello statuto sociale, vincolano tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.

ART.14 - CONVOCAZIONE

L'Assemblea, è convocata mediante lettera raccomandata spedita ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza nel domicilio risultante dal libro dei soci.

L'assemblea verrà convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o dal Vice Presidente se nominato; in caso di impossibilità dei soggetti così indicati, la convocazione potrà essere operata dal Collegio Sindacale od anche da un socio.

In assenza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita con la partecipazione dell'intero capitale sociale e qualora tutti gli amministratori e sindaci siano presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

ART.15 - PRESIDENTE - SEGRETARIO DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea, è convocata dal Presidente che la presiede. In caso di assenza o impedimento di questi, dal Vice-Presidente. Mancando od essendo impedito anche quest'ultimo, l'Assemblea sarà presieduta da persona all'uopo designata dagli intervenuti. Il Presidente è assistito da un segretario a meno che il verbale sia o debba essere redatto ai sensi di legge da un notaio.

L'Assemblea, nella prima seduta, nomina un segretario scelto tra i soci presenti.

Per le convocazioni successive il segretario ed un supplente vengono eletti stabilmente, tra i segretari comunali o provinciali degli Enti Soci. Se l'Assemblea lo ritiene opportuno può nominare due scrittori tra gli intervenuti.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono fatte risultare da processo verbale, redatto dal segretario, con le modalità di cui all'art.2375 c.c., sottoscritto dal Presidente e dal segretario stesso o, in sostituzione di quest'ultimo, da un Notaio nei casi in cui la sua presenza per la redazione dei verbali sia richiesta dalla legge.

ART.16 - DIRITTO DI VOTO - DIRITTO DI INTERVENTO - DELEGA

Il diritto di voto è esercitato dai comuni consorziati, nell'ambito della propria quota di capitale sociale (95%), ai sensi dell'art.6, comma 6, della L.r. n.9/2010. La Provincia esercita il diritto di voto in proporzione alla quota del capitale sociale posseduta (5%).

Franco Maria Gualdi

Ai sensi dell'art.6, c.6, l.r.n.9/2010 nelle votazioni dell'assemblea dei soci ogni comune ha diritto ad un voto ogni 10.000 abitanti e per frazioni oltre 5.000, fino ad un massimo di voti pari al 30% dei voti totali calcolati sulla base della popolazione residente secondo i dati dell'ultimo censimento. I comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti hanno in ogni caso diritto ad un voto. Il numero dei voti complessivi spettanti ai comuni, come sopra determinato, ed in ossequio all'art.6, c.6, l.r. n.9/2010, rappresenta il 95% del totale complessivo dei voti spettanti. Il rimanente 5% del totale complessivo dei voti spettanti è attribuito alla Provincia.

Il socio può farsi rappresentare in assemblea con delega scritta e la relativa documentazione è conservata secondo quanto prescritto dall'art.2478, comma 1, numero 2 c.c.,

Spetta al Presidente dell'assemblea verificare la regolarità della costituzione, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare il suo svolgimento ed accertare i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

ART.17 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri scelti fra coloro che sono stati designati quali amministratori dai comuni soci.

Ai sensi dell'art.6, comma 4, della l.r. n.9/2010 gli organi della S.R.R. sono individuati ed eletti fra i soci con decisione assunta in sede assembleare ai sensi dell'art. 2479-bis c.c. e con le medesime modalità possono essere revocati.


All'atto di nomina degli amministratori si applicano il quarto e il quinto comma dell'art. 2383 c.c.

Il Consiglio di amministrazione sceglie tra i propri componenti il Presidente, cui spetta la legale rappresentanza della società, ed il vicepresidente che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento. Le relative funzioni sono svolte a titolo gratuito.


ART.18 - POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Le sedute del Consiglio di amministrazione sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei componenti e le sue deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti. Allo stesso spettano i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria Amministrazione, e segnatamente, ha la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga più opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, in conformità alle finalità di cui alla l.r. n.9/2010; restano escluse dalla sua competenza le materie che l'art. 2479 c.c. e le disposizioni di questo Statuto riservano all'Assemblea dei soci.

Sono in ogni caso di competenza dell'organo amministrativo la redazione del bilancio e dei progetti di fusione o scissione, nonché le decisioni di aumento di capitale ai sensi dell'art.



Franco Maria Gualdi



2481 c.c.

..... **ART.19 - DURATA IN CARICA**

Gli amministratori tutti durano in carica per il periodo massimo previsto dall'art. 2383, comma 2° c.c.. Essi comunque sono rieleggibili e possono essere revocati in qualunque momento. E' prevista la decadenza automatica dell'amministratore che risulti assente ingiustificato a tre sedute consecutive del Consiglio o comunque a n.5 sedute anche non consecutive in un anno solare.

..... **ART.20 - CONVOCAZIONE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, o in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente. In caso di loro impedimento dovrà provvedervi il consigliere più anziano. L'anzianità è determinata dall'età anagrafica dei consiglieri. La convocazione è fatta nella sede sociale o in altro luogo, purché in Italia, con lettera raccomandata, contenente anche l'indicazione dell'ordine del giorno, spedita almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata per la riunione, e per i casi di urgenza, con telegramma da spedire almeno tre giorni prima, presso il domicilio di ciascun consigliere e ciascun sindaco effettivo.

L'espletamento di tale formalità non è necessario quando vi sia la contemporanea presenza di tutti gli amministratori e dei sindaci effettivi. La convocazione ha luogo normalmente una volta ogni 3 (tre) mesi ed ogni qualvolta il Presidente ne ravvisi l'opportunità e quando ne faccia richiesta almeno 1/3 (un terzo) dei membri in carica. Le sedute sono valide a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio d'Amministrazione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Le deliberazioni concernenti l'acquisto di beni immobili, l'assunzione e/o la cessione di interessenze e partecipazioni, il rilascio del consenso per iscrizioni ipotecarie sui beni sociali, budget annuali, stipula di contratti per importi eccedenti e/o diversi rispetto alle previsioni del piano, dovranno essere assunte con voto favorevole della maggioranza assoluta degli amministratori in carica, in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Il verbale relativo è sottoscritto dal Presidente che ha presieduto la riunione e dal segretario della stessa.

..... **ART.21 - SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI**

Se vengono a mancare per dimissioni od altra causa uno o più amministratori è facoltà del Consiglio di Amministrazione provvedere alla loro cooptazione provvisoria fino alla prima assemblea.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare, per dimissioni o altra causa, uno o più amministratori nominati dall'assemblea si provvede ai sensi dell'art.2386 c.c., fermo quanto previsto dall'art.6, comma 4, della l.r. n.9/2010.

Amministratore

Amministratore



Qualora per dimissioni o altra causa venisse a mancare la maggioranza degli amministratori, l'intero Consiglio si intende dimissionario e deve convocare immediatamente l'Assemblea per le nuove nomine.

Gli amministratori nominati nel corso del triennio, ai sensi del precedente articolo 19, decadono con quelli già in carica all'atto della loro nomina.

ART.22 - FUNZIONI DEL PRESIDENTE

La rappresentanza legale della Società spetta al Presidente e nei limiti della delega, alle persone con i poteri delegati ai sensi dell'art.2381 c.c.. Il Presidente ha la rappresentanza legale della Società con firma libera per la esecuzione di tutte le deliberazioni del Consiglio.

Può rilasciare anche a terzi procure speciali per atti o categorie di atti di ordinaria amministrazione predeterminati con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è rieleggibile.

Il Presidente:

- convoca le Assemblee, ne accerta la regolare costituzione e le presiede;

- sovrintende al regolare andamento della Società;

- riferisce all'Assemblea sull'andamento della gestione aziendale segnatamente in ordine alla realizzazione degli indirizzi programmatici stabiliti dall'Assemblea stessa e ove necessario ne sollecita l'emanazione;

- promuove le iniziative volte ad assicurare una integrazione dell'attività aziendale con le realtà, sociali, economiche e culturali delle comunità locali;

- adotta, sotto la sua responsabilità, in casi di necessità ed urgenza insorti posteriormente all'ultima seduta, i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione e li sottopone alla ratifica del Consiglio stesso nella sua prima adunanza e comunque, entro trenta giorni dalla assunzione.

In caso di assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente o dal consigliere anziano. La firma del Vice Presidente o del consigliere anziano fa fede dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

ART.23 - ORGANO MONOCRATICO DI CONTROLLO.

All'organo monocratico di controllo, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni, compresa la revisione legale dei conti ai sensi dell'art.2477 c.c..

L'Assemblea determina il compenso da corrispondere a detto organo.

ART.24 - BILANCIO

L'esercizio Sociale inizia l'1 (l'uno) gennaio e si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Il primo esercizio finanziario inizia con la data di costituzione della Società e si chiude il 31 (trentuno) dicembre dello stesso anno.

Alla fine di ogni esercizio l'Organo Amministrativo procede

